

**N. 00876/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00288/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 288 del 2013, proposto da:

Roberto Rinaldi, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Maria Laura Salvati, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri, 6; Soc Unione Edizione Musicale Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Laura Salvati, Carmelo Giurdanella, Guido Scorza, con domicilio eletto presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri, 6; Acep - Associazione degli Autori Compositori e Piccoli Editori, Barbalarga Vincenzo, Barvin Edizioni Musicali, Angrisano Alessandro, Alessandro Angrisano Edizioni Musicali, Bonizzoni Roberto, Benvenuto Edizioni Musicali, Pesaresi Renzo, Soc Macren Edizioni Musicali Snc, Drudi Giovanni, Pianoforte Edizioni Musicali, Legni Davide, Amore Massimo, Coyote Edizioni Musicali, Soc Checktime Srl, Audiocoop, Arci - Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, rappresentati e difesi dagli avv. Carmelo Giurdanella, Guido Scorza, Maria Laura Salvati, con domicilio eletto

presso Carmelo Giurdanella in Roma, via dei Barbieri, 6;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia De delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Siae - Societa'Italiana degli Autori ed Editori, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Mandel, Federico Sorrentino, Antonio Briguglio, con domicilio eletto presso Maurizio Mandel in Roma, v.le della Letteratura, 30;

nei confronti di

Gian Luigi Rondi, Mario Stella Richter, Domenico Luca Scordino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di approvazione dello statuto della SIAE (delib. 102/2012)

DPCM 9 novembre 2012;

DPR 9 marzo 2011;

atto convocazione assemblea per il 1 marzo 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero dell'Economia De delle Finanze e di Siae - Societa'Italiana degli Autori ed Editori;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott.

Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta, ad un primo esame, la propria giurisdizione in relazione alla complessiva attività di vigilanza per il funzionamento dell'ente;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto di poter prescindere, in questa fase processuale, da ulteriori profili di inammissibilità del ricorso;

valutate le preesistenti gravi circostanze di fatto in ordine al funzionamento dell'ente;

ritenuto legittimo il provvedimento di commissariamento, in quanto compreso nei poteri di vigilanza, e valutata rientrante nei compiti del commissario l'attività svolta in ordine alla revisione dello statuto dell'ente;

premesso che la scelta sulle modalità ex art.11 comma 2 delle norme statutarie, di espressione del voto in assemblea rientra, in linea di principio, nell'ambito della discrezionalità amministrativa;

considerati gli elementi di ragionevole correzione contenuti nei criteri che disciplinano l'espressione del voto, per quanto attiene in particolare al c.d. "voto pesante";

visti anche i riferimenti comunitari in ordine al principio del c.d. "voto pesante";

considerato infine che, ad avviso del collegio non sussiste l'attualità del danno, che non può essere semplicemente costituito dall'elezione del consiglio di sorveglianza; mentre un danno concreto è stato invece rappresentato dalla SIAE per l'ipotesi della sospensione dell'atto impugnato;

ritenuto di poter compensare le spese della presente fase di giudizio, in relazione anche alla complessità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare; .

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)